



COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER
IL PAESAGGIO SOVRACOMUNALE FRA I
COMUNI DI: AGNOSINE – BIONE – PRESEGLIE
– BARGHE – TREVISO BRESCIANO**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2015

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO SOVRACCOMUNALE.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita la COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO SOVRACCOMUNALE fra i comuni di Agnosine, Bione, Preseglie, Barghe e Treviso Bresciano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", nonché delle disposizioni approvate con DGR del 6 agosto 2008, n. VIII/7977 "Determinazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche" e successive modifiche ed integrazioni, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché all'esame di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR 19 gennaio 2010, n. VIII/951.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri per:
- il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed all'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 "*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità*", relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - le opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*";
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR 19 gennaio 2010 n. VIII/951, relativamente ai progetti che si collocano oltre la soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con la DGR 8 novembre 2002, n. VII/11045;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. Alla Commissione può altresì essere richiesto un parere:
- sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - sui piani attuativi.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta minimo da tre membri, compreso il presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale ed aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico curriculum.
3. La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico emesso dal Comune capofila, e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.
4. Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati nonché i diplomati in una delle seguenti materie: pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, progettazione edilizia e urbanistica, tutela dei beni architettonici e culturali, scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
5. I candidati dovranno possedere:
 - se laureati, una esperienza professionale almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente;
 - se diplomati, una esperienza professionale almeno quinquennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale dell'ente capofila, a seguito di avviso pubblico dello stesso, e sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.
2. Con tale atto viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale in uno dei Comuni che aderiscono alla Commissione sovracomunale stessa, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*.
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio sovracomunale, coloro che siano anche membri di Commissione Edilizia e/o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni di istruttoria in materia edilizia ed urbanistica in uno o più Comuni associati, poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
5. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio sovracomunale, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dalla Giunta Comunale dell'ente capofila, a seguito di avviso pubblico dello stesso, e conseguente comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula delle candidature presentate.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta;
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a cinque giorni.

ART. 7 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento, poiché relativo ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso;
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Ente capofila.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori degli Enti associati a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal responsabile della Struttura tecnica in materia ambientale individuata dal Comune capofila.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
4. La Commissione può redigere un rapporto consuntivo, con cadenza periodica e/o al termine del proprio mandato, sulla propria attività affinché, messo a disposizione dell'Ente, possa essere utile al miglioramento delle attività della Commissione stessa.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nel Piano paesaggistico regionale e negli strumenti di pianificazione paesaggistica, nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR 22 dicembre 2011, n. IX/2727);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base

delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (DGR 8 novembre 2002, n. VII/11045), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo dell’ente capofila e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all’Ente della idoneità all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione, o a 5 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall’incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti, ove esistente, ovvero a seguito di avviso pubblico e conseguente valutazione e comparazione delle candidature presentate.

ART. 12 - INDENNITÀ E RIMBORSI

1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.